



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 3332

Del 16/03/2026

---

Identificativo Atto n. 122

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI  
OPPORTUNITA'

Oggetto

OGGETTO: PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027 – PN FSE+ 2021-2027 FESR 2021-2027: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED IL COMUNE DI MILANO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE “VALORIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA: IL PROTAGONISMO ALL’INCLUSIONE” (AMA ES – LOMBARDIA) A VALERE SULL’AZIONE 4. ATTUAZIONE MODELLI DI INTERVENTO PER L’INCLUSIONE ATTIVA DEI SOGGETTI IN USCITA ED ESECUZIONE PENALE ESTERNA (AMA ES) DEL PIANO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA “UNA GIUSTIZIA PIÙ INCLUSIVA” (BES RLD12026052308 - CUP E81J25001010007 - E44D25003940007 – CLP PRG-AMAES-1384-REGIONE LOMBARDIA - AMA ES-AMA ES - LOMBARDIA FSE+ E PRG-AMAES-1385-REGIONE LOMBARDIA - AMA ES-AMA ES - LOMBARDIA FESR).

L'atto si compone di 35 pagine di cui  
22 pagine di allegati parte integrante



## Regione Lombardia

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

#### **RICHIAMATI:**

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che disciplina il Fondo Sociale europeo Plus per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2014/240 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014, recante il Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE);
- il Regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- la Decisione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle Regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- l'Accordo di partenariato tra la Commissione Europea e la Repubblica Italiana sull'attuazione in Italia dei Fondi SIE nel periodo 2021-2027, adottato con Decisione della Commissione Europea C (2022) 4787 finale del 15 luglio 2022;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);



## Regione Lombardia

- il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito anche "PN Inclusione" o "Programma") per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022;
- il documento "Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione", approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) di tale Programma con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023;
- l'art. 69, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo dei propri Programmi e ne garantiscano il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell'allegato XI del suddetto Regolamento, in conformità con quanto indicato nel Titolo VI (Gestione e controllo) dello stesso;
- il Sistema Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), versione 3.0 dell'8 gennaio 2025 del PN Inclusione approvato con Decreto n. 1 dell'8 gennaio 2025 del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del MLPS (già Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) e successivi aggiornamenti;
- il "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio", Versione 2.0, pubblicato sul sito web del Programma, giusta comunicazione dell'Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), acquisita con prot. DGCP.C.0000040.E del 10 gennaio 2025 e successivi aggiornamenti;
- il "Manuale per i Beneficiari" della AdG, Versione 2, Febbraio 2025, pubblicato sul sito web del Programma, giusta comunicazione dell'Autorità di Gestione acquisita con prot. DGCP.C.00000521.E del 12 marzo 2025 e successivi aggiornamenti;
- l'articolo 16, comma 12, del Regolamento del Ministero della Giustizia, con il quale si istituisce una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell'ambito della politica regionale, nazionale ed UE, che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei Programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all'organizzazione del sistema giustizia;
- il D.M. del Ministro della Giustizia del 5 ottobre 2015 che, in attuazione del citato articolo 16, comma 12 del Regolamento del Ministero della Giustizia, individua la struttura temporanea di livello dirigenziale generale nella Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione (DGCOE, ex DGCP.C), provvedendo all'individuazione dei suoi Uffici e delle relative funzioni;



## Regione Lombardia

- il D.P.C.M. del 22 aprile 2022, n. 54 che introduce l'art. 5bis al succitato Regolamento del Ministero della Giustizia, con attribuzione alla DGCOE delle funzioni di coordinamento delle attività della politica regionale e nazionale, finanziata o cofinanziata dall'Unione europea, inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi;
- la Convenzione del 31 maggio 2024 tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Autorità di Gestione (AdG) del PN Inclusione, e la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, che delega a tale Direzione le funzioni di Organismo Intermedio (OI) nell'ambito delle Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo specifico h) ESO4.8. e Obiettivo specifico k) ESO4.11 finanziata dal FSE+, della Priorità 2 "Child Guarantee", Obiettivo specifico k) ESO4.11 finanziata dal FSE+, della Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica", Obiettivo specifico d.iii) RSO4.3. finanziata dal FESR, della Priorità 5. "Assistenza tecnica FSE+" e della Priorità 6. "Assistenza tecnica FESR" del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (la Convenzione con l'AdG);
- il "Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia - Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali" (il Piano), concordato tra la DGCOE e l'AdG, che disciplina le Azioni di competenza dell'OI per la realizzazione delle pertinenti Priorità del PN Inclusione sopra richiamate, in attuazione della Convenzione citata e che prevede la realizzazione, tra l'altro, delle seguenti Azioni: 2. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei detenuti (AMA DE); 3. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti (AMA MI); 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES);
- la Convenzione del 12 settembre 2024 (prot. n. 435 del 13 settembre 2024) tra la DGCOE e le Direzioni Generali del Ministero della Giustizia e dell'Organismo Intermedio coinvolte nell'attuazione del predetto Piano, che ne disciplina il ruolo attribuendo a tali Direzioni Generali funzioni di indirizzo, coordinamento e assistenza ai Beneficiari delle operazioni finanziate nel quadro del Piano, in collaborazione con la DGCOE;

### **RICHIAMATI**, inoltre:

- la Legge 354/1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";



## Regione Lombardia

- la Legge 94/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”;
- la Legge 10/2014 “Misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”;
- la Legge n. 67/2014 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
- la Legge n. 117/2014 “Conv. in L. del DL. 92/2014: Disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia penitenziaria”;
- il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, integrato dal D.P.R. 449/88 e dal D.lgs. 28 luglio 1989 n. 272, quale quadro normativo di riferimento per l'intervento dei servizi per l'area minorile”;
- il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
- il D.lgs. n. 2 ottobre 2018, n. 121 “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”;
- il D.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;
- il DPCM n. 84 del 15 giugno 2015, regolamento di riorganizzazione del Ministero di Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche (art. 2 Dipartimenti del Ministero, art. 7 Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);
- il Decreto del Ministro della Giustizia 5 dicembre 2012 approvazione della carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati;
- il Decreto del Ministro della Giustizia 19 ottobre 2022 concernente l'individuazione degli uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazione territoriali del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna;

### **RICHIAMATI:**

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;



## Regione Lombardia

### VISTI:

- la Legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 recante “Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria” la quale dispone che Regione Lombardia:
  - all'art. 1 c. 1 “concorre con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile a tutelare la dignità e i diritti delle persone adulte e minori sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e, in particolare, promuove azioni volte al loro recupero e reinserimento nella società e a favorire il minore ricorso possibile alle misure privative della libertà”;
  - all'art. 2 c. 1 “promuove e sostiene, attraverso la definizione di linee guida, la realizzazione di piani territoriali integrati e complementari per il recupero della persona, la riduzione del rischio di recidiva e il sostegno della piena attuazione delle finalità rieducative della pena in un'ottica di risocializzazione della persona”;
  - all'art. 2 c. 2 “in accordo con gli enti locali e il terzo settore, sostiene lo sviluppo di un sistema a rete, attraverso l'individuazione di specifiche attività funzionali idonee a supportare le connessioni tra gli enti del territorio e i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile”;
  - agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 promuove e sostiene interventi intramurari ed extramurari in ambito socioeducativo, sportivo, culturale, musicale, formativo, familiare e genitoriale, abitativo, lavorativo e della giustizia riparativa in collaborazione con i Servizi della Giustizia e con gli stakeholder territoriali;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale in data 20 giugno 2023 (DCR XII/42), che prevede al Pilastro n. 2 “Lombardia al servizio dei cittadini” – Ambito 2.2. “Sostegno alla persona e alla famiglia” – Obiettivo strategico 2.2.2. “Promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità” – Azione 2.2.2.2 “Sostenere interventi a favore di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e loro famiglie” la promozione di logiche di sistema tra misure regionali e nazionali e tra le diverse aree di bisogno al fine di contrastare l'esclusione sociale e migliorare la capacità di lettura dei bisogni;

**PRESO ATTO** che, in data 24 dicembre 2024, la Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione del Ministero della Giustizia, in qualità di Organismo Intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il piano di utilizzo dei finanziamenti “Una Giustizia più Inclusiva: inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”, ha pubblicato un Avviso non competitivo rivolto alle Regioni ed



## Regione Lombardia

alle Province autonome in qualità di beneficiari finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per l'attuazione di modelli di intervento per l'inclusione attiva dei detenuti (AMA DE) e dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES);

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. XII/4016 del 10/03/2025 con la quale è stata approvata la proposta progettuale redatta dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, di concerto con la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e in collaborazione con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Milano (PRAP) e l'Ufficio Interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna di Milano (UIEPE), a valere sulle macroazioni AMADE ed AMAES di cui all'Avviso "Una Giustizia più Inclusiva";

**VISTO** il Decreto n. 565 del 11 luglio 2025 del Ministero della Giustizia - Direzione Generale per il coordinamento delle Politiche di coesione con il quale è stata approvata la proposta progettuale presentata dalla Regione Lombardia, a valere sull'Azione 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES), ammettendo a finanziamento euro 6.275.203,64, di cui euro 411.700,00 a valere sul PN FESR 2021-2027 ed euro 5.863.503,64 a valere sul PN FSE+ 2021-2027;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 968 dell'11 novembre 2025 del Ministero della Giustizia - Direzione Generale per il coordinamento delle Politiche di coesione con il quale è stata approvata la Convenzione di sovvenzione, tra la Direzione per il Coordinamento delle Politiche di coesione del Ministero della Giustizia, quale Organismo Intermedio del Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 e la Regione Lombardia, per l'attuazione dell'operazione dal titolo "Valorizzazione dell'esperienza: il protagonismo all'Inclusione" a valere sull'Azione 4 - Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES);

**DATO ATTO** che la Convenzione sopra citata è stata perfezionata mediante apposizione di firma digitale da parte del Direttore della Direzione per il Coordinamento delle Politiche di Coesione del Ministero della Giustizia in data 10 novembre 2025;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. XII/5465 del 9/12/2025 "Approvazione degli schemi di convenzione di sovvenzione tra il Ministero della giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione e Regione Lombardia, per la realizzazione dei progetti "AMA DE" e "AMA ES" nell'ambito dell'Avviso pubblico "Una giustizia più inclusiva" a valere sul Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (PN FSE+ E PN FESR 2021-2027) - di concerto con l'Assessore Simona Tironi" con la quale:



## Regione Lombardia

- si dava mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di adottare tutti gli atti necessari a dare piena esecutività alle Convenzioni di sovvenzione approvate con l'atto nonché di adottare apposite procedure ad evidenza pubblica al fine di individuare e stipulare accordi con Enti territoriali pubblici e privati finalizzati all'attuazione dei progetti AMA DE e AMA ES e comunque nelle more della normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina per l'utilizzo delle risorse a valere sul PN FESR e FSE+ 2021-2027;
- si dava mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di assicurare il costante allineamento degli interventi oggetto dei progetti AMA DE e AMA ES con eventuali evoluzioni del contesto di riferimento e dei bisogni emergenti delle persone in esecuzione penale interna ed esterna, seppure coerentemente con gli obiettivi del Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 e con le finalità del presente atto;
- si dava atto che la copertura finanziaria per l'attuazione dei progetti AMA DE e AMA ES è garantita, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028, dalle risorse pari a complessivi euro 10.832.687,67, a valere sugli stanziamenti degli esercizi finanziari 2026-2029 sui seguenti capitoli:
  - euro 6.275.203,64 per il progetto AMA ES a valere sul PN FESR 2021-2027 per euro 411.700,00 capitoli di entrata 17513, 17518 UE e 17516, 17520 STATO e di spesa 17514, 17519 UE e 017517, 017521 STATO e sul PN FSE+ 2021-2027 per euro 5.863.503,64, capitoli di entrata 17522 UE e 17530 STATO e di spesa 17523, 17524, 17525, 17527, 17528, 17529 UE – 17531, 17532, 17533, 17534, 17535, 17536 STATO;
  - euro 4.557.484,03 per il progetto AMA DE a valere sul PN FSE+ 2021-2027, capitoli di entrata 17537UE e 17544 STATO e di spesa 17538, 17539, 17540, 17541, 17542, 17543 UE e 17545, 17546, 17547, 17548, 17549, 17550 STATO;

**DATO ATTO** che con Decreto n. 1287 del 3.2.2026 è stato costituito il Gruppo di lavoro finalizzato al coordinamento, alla gestione operativa ed all'attuazione del progetto regionale "Valorizzazione dell'esperienza: il protagonismo all'inclusione" (AMA ES), con personale interno appartenente alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, U.O. Famiglia, Pari Opportunità, Volontariato e Terzo Settore - Struttura Inclusione e Innovazione Sociale, Contrasto alla povertà e marginalità;

**PRESO ATTO** che, in data 17/02/2026 è stata trasmessa alla Direzione per il Coordinamento delle Politiche di Coesione del Ministero della Giustizia la Dichiarazione di inizio attività (DIA) relativa al progetto "Valorizzazione dell'esperienza: il protagonismo all'Inclusione" mediante la Piattaforma ministeriale Multifondo;



## Regione Lombardia

### **CONSIDERATO** che:

- l'art. 6 – Soggetti Beneficiari dell'Avviso pubblico “Una giustizia più inclusiva” del Ministero della Giustizia prevede che le Regioni, sia in fase di presentazione delle proposte che per successiva adesione, nell'intento di promuovere la costituzione di qualificate partnership territoriali, possono prevedere nella realizzazione delle proposte progettuali la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, in qualità di Partner, tra i quali gli Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all'art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 o loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, nonché ambiti territoriali di cui all'art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000;
- l'art. 2 comma 4 sezione 8 del Manuale per i Beneficiari del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027” prevede che Regione Lombardia, in qualità di Beneficiario del progetto regionale, attivi procedure di cooperazione tra Amministrazione pubbliche ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 per l'attuazione degli interventi progettuali e per il perseguimento di interessi comuni;
- il progetto regionale “Valorizzazione dell'esperienza: il protagonismo all'Inclusione” (AMA ES – LOMBARDIA) prevede interventi a forte vocazione territoriale tra cui la creazione di un HUB territoriale quale infrastruttura sociale utile all'attivazione di lavori di pubblica utilità ed alla promozione di percorsi di giustizia di comunità, configurandosi quale luogo stabile e multifunzionale per il raccordo tra i servizi della giustizia, i servizi sociali e del lavoro, il sistema del Terzo settore e la comunità locale, contribuendo alla riduzione dei fenomeni di marginalità e recidiva e al rafforzamento della coesione sociale nei contesti territoriali di riferimento;
- l'art. 7.2 – Azione AMA ES dell'Avviso pubblico “Una giustizia più inclusiva” del Ministero della Giustizia prevede che gli interventi afferenti all'HUB territoriale devono essere svolti presso spazi già esistenti in stabili messi a disposizione in fase di presentazione della proposta o per adesione successiva da parte di Enti locali e altri Enti pubblici;

**DATO ATTO** che, nell'ambito della concertazione istituzionale intercorsa tra Regione Lombardia e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) della Lombardia, in coerenza con le finalità del progetto “Valorizzazione dell'esperienza: il protagonismo all'Inclusione” (AMA ES – Lombardia), è stato individuato il territorio del Comune di Milano quale sede dell'HUB territoriale previsto dal progetto, in considerazione della rilevanza del bacino di utenza in esecuzione penale esterna e in uscita dagli istituti penitenziari, della presenza di una rete territoriale strutturata di servizi sociali, del lavoro e del Terzo settore e dell'accessibilità e della valenza sovraterritoriale del contesto urbano;



## Regione Lombardia

**DATTO ATTO**, inoltre, che con nota del 30 gennaio 2026 (prot. J2.2026.0004879) Regione Lombardia ha richiesto formalmente all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) della Lombardia di esprimersi formalmente circa l'individuazione del territorio milanese quale sede dell'HUB territoriale e relativi servizi connessi;

**PRESO ATTO** che con nota del 3 febbraio 2026 (prot. 0008705.U) l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) della Lombardia ha rappresentato di condividere le ragioni tecnico-funzionali circa l'individuazione del territorio milanese per la realizzazione dell'HUB territoriale, evidenziando quanto la creazione di un punto di aggregazione faciliti l'accesso dei destinatari ai servizi socioculturali, educativi e professionali;

**CONSIDERATO** che

- in ragione degli accordi intercorsi tra Regione Lombardia e l'UIEPE per la Lombardia, si ritiene di individuare il territorio afferente alla Città di Milano quale sede idonea allo sviluppo delle attività progettuali connesse all'HUB territoriale, pur mantenendo una vocazione sovra territoriale e regionale, in grado di garantire l'accesso e la fruizione degli interventi da parte dei destinatari provenienti dai diversi ambiti territoriali lombardi;
- ai fini della realizzazione e gestione delle attività da sviluppare all'interno dell'HUB territoriale e delle azioni a esso integrate, risulta necessario ed opportuno il coinvolgimento del Comune di Milano quale Ente pubblico territoriale nel cui ambito è localizzata l'infrastruttura, titolare delle funzioni di governo del territorio, di gestione dei servizi e dei beni di interesse generale e di coordinamento delle attività di pubblica utilità, nonché soggetto dotato di una struttura organizzativa e amministrativa adeguata a garantire continuità operativa, presidio istituzionale e corretta attuazione degli interventi;
- il Comune di Milano vanta un consolidato know-how in materia di politiche di inclusione sociale in favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, maturato anche attraverso storiche e continuative collaborazioni con Regione Lombardia nell'attuazione di misure regionali finanziate con risorse europee, nazionali e regionali, e presenta comprovata esperienza nella gestione di interventi complessi e integrati a valere sui fondi strutturali, assicurando adeguati livelli di affidabilità amministrativa, capacità di coordinamento interistituzionale e rispetto dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

**DATO ATTO** che Regione Lombardia, congiuntamente all'UIEPE per la Lombardia, ha rappresentato al Comune di Milano – in sede di incontro tecnico svoltosi in data 20 febbraio 2026, il cui verbale è depositato agli atti della Struttura Inclusione e Innovazione Sociale, Contrasto alla Povertà e Marginalità – l'interesse comune alla individuazione del territorio milanese quale sede dell'HUB territoriale previsto dal



## Regione Lombardia

progetto AMA ES – Lombardia, in considerazione delle caratteristiche organizzative, infrastrutturali e funzionali del relativo contesto urbano, della rilevanza del bacino di utenza in esecuzione penale esterna, nonché del consolidato ruolo del Comune di Milano quale partner istituzionale di Regione Lombardia nell'attuazione di progettualità in materia di inclusione sociale e giustizia di comunità;

**PRESO ATTO** che il Comune di Milano, in esito al confronto tecnico avviato con Regione Lombardia e con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Lombardia, ha manifestato la propria disponibilità e adesione all'ipotesi di individuazione del territorio comunale quale sede dell'HUB territoriale del progetto AMA ES – Lombardia, confermando l'interesse a concorrere, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, alla realizzazione delle azioni progettuali previste;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di dare attuazione alla summenzionata D.G.R. n. XII/5465 del 9/12/2025 ed avviare gli interventi previsti dal progetto regionale "Valorizzazione dell'esperienza: il protagonismo all'Inclusione" a valere sull'Azione 4 - Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES):

- di approvare lo schema di Accordo tra Regione Lombardia ed il Comune di Milano – Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 finalizzato alla realizzazione collaborativa delle attività previste dal Progetto regionale 'Valorizzazione dell'esperienza: il protagonismo all'Inclusione' (AMA ES – LOMBARDIA), nell'ambito di una cooperazione istituzionale finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune, riconducibile tanto alla programmazione regionale in materia di inclusione sociale e giustizia di comunità quanto alle funzioni istituzionali proprie del Comune di Milano in materia di politiche sociali, lavori di pubblica utilità, valorizzazione dei beni comuni e coesione territoriale;
- di stabilire che il perfezionamento dell'obbligazione giuridica tra Regione Lombardia e Comune di Milano è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo tra le parti mediante firma digitale successivamente all'adozione del presente provvedimento ed alla trasmissione a mezzo PEC;
- di stabilire che per l'attuazione dell'Accordo la dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 977.682,35 a valere sull'azione 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES) del piano del Ministero della giustizia "Una giustizia più inclusiva – inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali" nel quadro del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 - Programma Nazionale FSE+ 2021-2027, disponibile nel vigente bilancio regionale 2026-2028 sui capitoli 017519 (quota UE 40%) e 017521 (quota STATO



## Regione Lombardia

- 60%), oggetto di successiva variazione compensativa conseguente alla natura giuridica del Comune di Milano;
- di stabilire che l'eventuale quota di costi indiretti da assegnare al Comune di Milano, trova copertura nel vigente bilancio regionale 2026-2028 ai capitoli 017514 (quota UE 40%) e 017517 (quota STATO 60%) oggetto di successiva variazione compensativa conseguente alla natura giuridica del Comune di Milano;
  - di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa in favore del Comune di Milano ed a seguito della trasmissione da parte dello stesso del progetto esecutivo ai dell'art. 4 "Termini di attuazione del progetto" dell'Accordo;

**DATO ATTO** che i CUP assegnati al progetto sono i seguenti: E81J25001010007 (FSE+ 2021-2027) e E44D25003940007 (FESR 2021-2027);

**DATO ATTO** che i Codici Locali di Progetto ASSEGNATI sono i seguenti:

- PRG-AMAES-1384-REGIONE LOMBARDIA - AMA ES-AMA ES - LOMBARDIA FSE+ (FSE+ 2021-2027)
- PRG-AMAES-1385-REGIONE LOMBARDIA - AMA ES-AMA ES - LOMBARDIA FESR (FESR 2021-2027);

**VALUTATO** che:

- la misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa degli aiuti di stato in quanto si tratta di benefici a persona fisica in condizione di svantaggio che nulla è trattenuto dai soggetti coinvolti ma che l'intero contributo corrisponderà in entità e valori del servizio nonché non saranno finanziate nemmeno indirettamente attività economiche in base a quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);
- i destinatari finali sono persone fisiche in condizione di svantaggio e fragilità e l'intermediario è il Comune di Milano al quale il beneficio è concesso, ai sensi della Comunicazione Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) sopra citato ed in particolare:
  - in relazione allo svolgimento della mission pubblica in ambito sociale, caratteristica basata sul principio di solidarietà ed in relazione ai servizi sociali che sono fuori dalla logica di "mercato", tenuto conto, altresì, della caratterizzazione degli interventi;
  - ad un'utenza stanziata sul territorio, come previsto al paragrafo 6.3 e nello specifico riferita alle persone sottoposte ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;



## Regione Lombardia

- l'immobile che verrà individuato quale hub territoriale, configurandosi quale infrastruttura sociale finalizzata al perseguimento della mission pubblica comune di riduzione dei fenomeni di marginalità e di rafforzamento della coesione sociale, dovrà mantenere la destinazione d'uso indicata nel progetto regionale AMAES per un periodo non inferiore a cinque anni dal pagamento finale;

**ACQUISITO**, nella seduta del 10.3.2026, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla D.G.R. n. XII/2340 del 20/05/2024 e del Decreto del Segretario Generale del 10 giugno 2024 n. 8804;

**VISTO** l'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispone la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni;

**VISTI** gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

**RITENUTO** di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul Portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it);

**PRECISATO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità;

**RICHIAMATE** la l.r. 20/2008 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" nonché i successivi Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

### DECRETA

1. di approvare lo schema di Accordo tra Regione Lombardia ed il Comune di Milano – Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 finalizzato alla realizzazione collaborativa delle attività previste dal Progetto regionale 'Valorizzazione dell'esperienza: il protagonismo all'Inclusione' (AMA ES – LOMBARDIA), nell'ambito di una cooperazione istituzionale



## Regione Lombardia

- finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune, riconducibile tanto alla programmazione regionale in materia di inclusione sociale e giustizia di comunità quanto alle funzioni istituzionali proprie del Comune di Milano in materia di politiche sociali, lavori di pubblica utilità, valorizzazione dei beni comuni e coesione territoriale;
2. di stabilire che il perfezionamento dell'obbligazione giuridica tra Regione Lombardia e Comune di Milano è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo tra le parti mediante firma digitale successivamente all'adozione del presente provvedimento ed alla trasmissione a mezzo PEC;
  3. di stabilire che per l'attuazione dell'Accordo la dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 977.682,35 a valere sull'azione 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES) del piano del Ministero della giustizia "Una giustizia più inclusiva – inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali" nel quadro del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 - Programma Nazionale FSE+ 2021-2027, disponibile nel vigente bilancio regionale 2026-2028 sui capitoli 017519 (quota UE 40%) e 017521 (quota STATO 60%), oggetto di successiva variazione compensativa conseguente alla natura giuridica del Comune di Milano;
  4. di stabilire che l'eventuale quota di costi indiretti da assegnare al Comune di Milano, trova copertura nel vigente bilancio regionale 2026-2028 ai capitoli 017514 (quota UE 40%) e 017517 (quota STATO 60%) oggetto di successiva variazione compensativa conseguente alla natura giuridica del Comune di Milano;
  5. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa in favore del Comune di Milano ed a seguito della trasmissione da parte dello stesso del progetto esecutivo ai dell'art. 4 "Termini di attuazione del progetto" dell'Accordo;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul Portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it);
  7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale  
FRANCESCO MARIA FOTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



**PROGRAMMA NAZIONALE INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027**  
**PROGRAMMA NAZIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) 2021-2027**  
**PROGRAMMA NAZIONALE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 2021-2027**

**Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”**

**ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA**

**REGIONE LOMBARDIA**

**A VALERE SULL'AZIONE 4. ATTUAZIONE MODELLI DI INTERVENTO PER L'INCLUSIONE ATTIVA DEI SOGGETTI IN USCITA ED ESECUZIONE PENALE ESTERNA (AMA ES) DEL PIANO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA “UNA GIUSTIZIA PIÙ INCLUSIVA”**

**ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 15, LEGGE 7/08/1990 N.241 E SS.MM.II**

**CUP FSE+ 2021-2027: E81J25001010007**

**CUP FESR 2021-2027: E44D25003940007**

**PRG-AMAES-1384-REGIONE LOMBARDIA - AMA ES-AMA ES - LOMBARDIA FSE+**

**PRG-AMAES-1385-REGIONE LOMBARDIA - AMA ES-AMA ES - LOMBARDIA FESR**

## Accordo per l'attuazione del progetto presentato dalla Regione Lombardia

(Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15, Legge 7/08/1990 n.241 e ss.mm.ii)

nel quadro dell'Avviso pubblico non competitivo rivolto alle Regioni ed alle Province Autonome per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all'attuazione dell'Azione 2. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei detenuti (AMA DE) e dell'Azione 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES) entro il Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia "Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali" (il Piano, o il Piano del Ministero della Giustizia) nel quadro del Programma Nazionale Inclusione sociale e lotta alla povertà 2021-2027 (il PN Inclusione)

### TRA

la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, CAP 20124 (C.F. 80050050154), rappresentata da [...],

### E

Il Comune di Milano, con sede in Piazza della Scala, 2, 20121 - Milano (C.F. 01199250158), rappresentato da [...]

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

### VISTI

- a. il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che disciplina il Fondo Sociale europeo Plus per il periodo 2021-2027;
- b. il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- c. il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- d. l'art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce che "l'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto";
- e. il Regolamento (UE) 2014/240 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014, recante il Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE);

- f. il Regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- g. la Decisione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle Regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- h. l'Accordo di partenariato tra la Commissione Europea e la Repubblica Italiana sull'attuazione in Italia dei Fondi SIE nel periodo 2021-2027, adottato con Decisione della Commissione Europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- i. il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025 , n. 66, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- j. il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito anche "PN Inclusione" o "Programma") per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022;
- k. il documento "Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione", approvato dal Comitato di Sorveglianza (Cds) di tale Programma con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023;
- l. l'art. 69, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo dei propri Programmi e ne garantiscano il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell'allegato XI del suddetto Regolamento, in conformità con quanto indicato nel Titolo VI (Gestione e controllo) dello stesso;
- m. il Sistema Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), versione 3.0 dell'8 gennaio 2025 del PN Inclusione approvato con Decreto n. 1 dell'8 gennaio 2025 del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del MLPS (già Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) e successivi aggiornamenti;
- n. il "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio", Versione 5.0, pubblicato sul sito web del Programma, giusta comunicazione dell'Autorità di Gestione (di seguito anche AdG) del dicembre 2025 e successivi aggiornamenti;
- o. il "Manuale per i Beneficiari" della AdG, Versione 2, Febbraio 2025, pubblicato sul sito web del Programma, giusta comunicazione dell'Autorità di Gestione acquisita con prot. DG CPC.00000521.E del 12 marzo 2025 e successivi aggiornamenti;
- p. il D.P.C.M del 15 giugno 2015, n. 84 e ss.mm.ii. recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", di seguito "Regolamento del Ministero della Giustizia";
- q. l'articolo 16, comma 12, del Regolamento del Ministero della Giustizia, con il quale si

istituisce una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell'ambito della politica regionale, nazionale ed UE, che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei Programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all'organizzazione del sistema giustizia;

- r. il D.M. del Ministro della Giustizia del 5 ottobre 2015 che, in attuazione del citato articolo 16, comma 12 del Regolamento del Ministero della Giustizia, individua la struttura temporanea di livello dirigenziale generale nella Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione (DGCOE, ex DGCP), provvedendo all'individuazione dei suoi Uffici e delle relative funzioni;
- s. il D.P.C.M. del 22 aprile 2022, n. 54 che introduce l'art. 5bis al succitato Regolamento del Ministero della Giustizia, con attribuzione alla DGCOE delle funzioni di coordinamento delle attività della politica regionale e nazionale, finanziata o cofinanziata dall'Unione europea, inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi;
- t. il D.P.C.M. del 29 maggio 2024, n. 78 che modifica il Regolamento del Ministero della Giustizia, tra l'altro, variando la denominazione del Dipartimento nel quale è incardinata la DGCOE in Dipartimento per l'Innovazione tecnologica della giustizia (DIT);
- u. la Convenzione del 31 maggio 2024 tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Autorità di Gestione (AdG) del PN Inclusione, e la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, che delega a tale Direzione le funzioni di Organismo Intermedio (OI) nell'ambito delle Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo specifico h) ESO4.8. e Obiettivo specifico k) ESO4.11 finanziata dal FSE+, della Priorità 2 "Child Guarantee", Obiettivo specifico k) ESO4.11 finanziata dal FSE+, della Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica", Obiettivo specifico d.iii) RSO4.3. finanziata dal FESR, della Priorità 5. "Assistenza tecnica FSE+" e della Priorità 6. "Assistenza tecnica FESR" del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (la Convenzione con l'AdG);
- v. il Decreto del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 193 del 18 giugno 2024, registrato dalla Corte dei conti il 10 luglio 2024, al num. 1980, con il quale è stata approvata la Convenzione sopra citata;
- w. il Decreto del Direttore generale pro tempore della DGCOE prot. n. 580 del 9 dicembre 2024, con il quale è stata approvata la Convenzione sopra citata;
- x. il *"Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia - Una giustizia più inclusiva - Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali"* (il Piano), concordato tra la DGCOE e l'AdG, che disciplina le Azioni di competenza dell'OI per la realizzazione delle pertinenti Priorità del PN Inclusione sopra richiamate, in attuazione della Convenzione citata e che prevede la realizzazione, tra l'altro, delle seguenti Azioni: 2. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei detenuti (AMA DE); 3. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti (AMA MI); 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES);
- y. la Convenzione del 12 settembre 2024 (prot. n. 435 del 13 settembre 2024) tra la DGCOE

e le Direzioni Generali del Ministero della Giustizia e dell'Organismo Intermedio coinvolte nell'attuazione del predetto Piano, che ne disciplina il ruolo attribuendo a tali Direzioni Generali funzioni di indirizzo, coordinamento e assistenza ai Beneficiari delle operazioni finanziate nel quadro del Piano, in collaborazione con la DGCOE;

- z. il Decreto della DGCOE n. 88. ID del 17.02.2025 di approvazione e proroga del termine di presentazione delle proposte progettuali in risposta all'Avviso pubblico non competitivo (l'Avviso) rivolto alle Regioni ed alle Province Autonome per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all'attuazione dell'Azione 2. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei detenuti (AMA DE), con riguardo alle risorse fornite dal FSE+ per l'attuazione di tale Azione 2, nonché dell'Azione 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES), con riguardo alle risorse fornite dal FESR e dal FSE+, per l'attuazione di tale Azione 4;
- aa. il Decreto prot. 604 ID del 03.03.2025 della Direzione Generale per la Giustizia di Comunità e in particolare il relativo art.1 che prevede l'istituzione del Comitato Tecnico Operativo per l'attuazione dell'Azione 4 Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna e il relativo art. 5 che vede gli UIEPE membri del Comitato Tecnico Operativo;
- bb. il Regolamento interno del Comitato Tecnico – Operativo del 03.03.2025 della Direzione Generale per la Giustizia di Comunità e in particolare il relativo art.1 che prevede la composizione del Comitato Tecnico Operativo composto secondo quanto previsto dal Decreto precedentemente citato e il relativo art.3 che stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato.
- cc. la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare il relativo Art. 15 che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

## CONSIDERATO

- a. che il Piano suindicato disciplina le finalità, le attività ammesse, la dotazione finanziaria attribuita, tra l'altro, alle Azioni 2. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei detenuti (AMA DE) e 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES), nonché le relative modalità attuative;
- b. che il Piano suindicato individua, tra l'altro, i soggetti ammessi ad assumere il ruolo e le funzioni di Beneficiario, ai sensi del citato Reg. (UE) n. 2021/1260, con riguardo alle Azioni 2 e 4 citate, nelle Regioni e Province Autonome;
- c. che la Regione Lombardia ha presentato domanda di ammissione a finanziamento nel quadro dell'Avviso (la Domanda) e correlata proposta progettuale per l'attuazione della citata Azione 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES) in risposta all'Avviso ed in collaborazione con il l'Ufficio interdistrettuale Esecuzione penale esterna della Lombardia nelle more del Tavolo tecnico ex art. 10 Legge regionale n. 25/2017;
- d. che, ad esito della verifica di ricevibilità, della verifica di ammissibilità e della valutazione di merito della Domanda e correlata proposta progettuale da parte della Commissione nominata con Decreti della DGCOE n. 190 ID del 20/03/2025 e n. 441 ID del 15/05/2025, tenuto conto anche delle integrazioni documentali trasmesse dalla Regione, tale Commissione ha approvato la Domanda e correlata proposta progettuale presentata dalla Regione Lombardia stessa;

- e. che, con Decreto n. 565 ID del 11/07/2025 la DGCOE ha ammesso a finanziamento la Domanda e correlata proposta progettuale presentata dalla Regione Lombardia;
- f. che, tramite la suddetta procedura, l'Organismo Intermedio DGCOE ha, quindi, verificato la coerenza della proposta progettuale con quanto previsto dal documento "Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione", approvato dal Comitato di Sorveglianza di tale Programma con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023, per quanto pertinente;
- g. che in data 10 novembre 2025 è stata perfezionata la Convenzione per l'attuazione del progetto AMAES tra Regione Lombardia ed il Ministero della Giustizia – Generale per il coordinamento delle politiche di coesione quale Organismo Intermedio;
- h. che con nota del 14 gennaio 2026 il Ministero della Giustizia – Generale per il coordinamento delle politiche di coesione ha trasmesso a Regione Lombardia l'esito positivo del controllo preventivo di regolarità contabile e del controllo di legittimità del Decreto di approvazione della Convenzione di sovvenzione ed impegno di spesa prot. 968.ID dell'11/11/2025;
- i. che in data 03/02/2026 Regione Lombardia ha avviato le attività progettuali.

### **DATO ATTO**

- a. che l'art. 6 – Soggetti Beneficiari dell'Avviso pubblico "Una giustizia più inclusiva" del Ministero della Giustizia prevede che le Regioni, sia in fase di presentazione delle proposte che per successiva adesione, nell'intento di promuovere la costituzione di qualificate partnership territoriali, possono prevedere nella realizzazione delle proposte progettuali la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, in qualità di Partner, tra i quali gli Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all'art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 o loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, nonché ambiti territoriali di cui all'art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000;
- b. che l'art. 2 comma 4 sezione 8 del Manuale per i Beneficiari (Versione 3.0) del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" prevede che il Beneficiario, come indicato all'art. 2 del presente Accordo, attivi procedure di cooperazione tra Amministrazione pubbliche ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 per l'attuazione degli interventi progettuali e per il perseguimento di interessi comuni;
- c. che il progetto regionale "Valorizzazione dell'esperienza: il protagonismo all'Inclusione" (AMA ES – LOMBARDIA) prevede, tra le altre azioni, interventi a forte vocazione territoriale quale la creazione di un HUB territoriale che sia punto di riferimento per le persone in esecuzione penale esterna e in uscita dagli Istituti penitenziari per l'attivazione e lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, nonché luogo e spazio dedicato alla presa in carico integrata, all'orientamento e all'accompagnamento socio-lavorativo e alla promozione di percorsi di giustizia di comunità, configurandosi quale infrastruttura sociale stabile e multifunzionale finalizzata a favorire il raccordo tra i servizi della giustizia, i servizi sociali e del lavoro, il sistema del Terzo settore e la comunità locale, nonché a promuovere iniziative di animazione sociale, culturale e di valorizzazione dei beni comuni, contribuendo alla riduzione dei fenomeni di marginalità e recidiva e al rafforzamento della coesione sociale nei contesti territoriali di riferimento;
- d. che, in ragione delle caratteristiche organizzative, infrastrutturali e di accessibilità, nonché della centralità territoriale e funzionale rispetto al sistema regionale dell'esecuzione penale esterna, in accordo con l'Ufficio interdistrettuale per l'Esecuzione penale esterna, è stato individuato il territorio afferente alla Città di Milano quale sede idonea allo sviluppo delle attività progettuali connesse all'HUB territoriale, pur mantenendo una vocazione sovrateritoriale e regionale, in grado di garantire l'accesso e la fruizione degli interventi da parte dei destinatari provenienti dai diversi ambiti territoriali lombardi;

- e. che, ai fini della realizzazione e gestione delle attività sviluppate all'interno dell'HUB territoriale e delle azioni a esso integrate, risulta necessario ed opportuno il coinvolgimento del Comune di Milano quale ente pubblico territoriale nel cui ambito è localizzata l'infrastruttura, titolare delle funzioni di governo del territorio, di gestione dei servizi e dei beni di interesse generale e di coordinamento delle attività di pubblica utilità, nonché soggetto dotato di una struttura organizzativa e amministrativa adeguata a garantire continuità operativa, presidio istituzionale e corretta attuazione degli interventi;
- f. che il Comune di Milano vanta un consolidato know-how in materia di politiche di inclusione sociale e di interventi a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, maturato anche attraverso storiche e continuative collaborazioni con Regione Lombardia nell'attuazione di misure regionali finanziate con risorse europee, nazionali e regionali, e presenta comprovata esperienza nella gestione di interventi complessi e integrati a valere sui fondi strutturali, assicurando adeguati livelli di affidabilità amministrativa, capacità di coordinamento interistituzionale e rispetto dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SOPRA INDIVIDUATE, SI  
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Premesse**

1. Le premesse e i documenti citati nel presente Accordo, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. È altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo, il progetto **“Valorizzazione dell'esperienza: il protagonismo all'Inclusione” (AMA ES – LOMBARDIA)** (il Progetto), costituita dal Formulario e dalla Scheda Finanziaria così come previsto dall'Avviso del Ministero della Giustizia.
3. Il presente Accordo non costituisce affidamento di servizi, concessione, appalto pubblico né rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, configurandosi quale strumento di cooperazione istituzionale tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, fondato sulla convergenza di competenze, risorse e responsabilità per la realizzazione di attività di interesse comune, nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali.

**Art. 2**

**Amministrazione Beneficiaria**

1. È individuata, ai sensi dell'art. 2 par. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, quale Amministrazione Beneficiaria e Capofila per l'attuazione del Progetto la Regione Lombardia (di seguito anche detta “Capofila”).
2. Il Capofila è responsabile dell'attuazione del Progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti.
3. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo il Capofila è rappresentato dal relativo Rappresentante Legale quale individuato nel Formulario, il quale è altresì il referente unico dell'Organismo Intermedio DGCOE per tutte le comunicazioni ufficiali relative al Progetto.
4. È individuato quale partner del Beneficiario nell'attuazione del Progetto il Comune di Milano ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso pubblico (di seguito anche detto “Partner”). Il Partner

è rappresentato dal relativo Rappresentante Legale individuato all'interno del presente Accordo, il quale è altresì il referente unico del Capofila, anche di fronte alle sue articolazioni territoriali ulteriori. È facoltà del partner individuare ulteriori referenti operativi in sede di attuazione del presente Accordo. Comunicazioni operative potranno essere indirizzate al/ai Referente/i dell'Accordo, da comunicare in sede di Avvio delle attività e si intenderanno comunque pienamente conosciute dal suddetto Rappresentante Legale quale individuato nel presente Accordo.

### **Art. 3** **Oggetto**

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del Progetto **“Valorizzazione dell'esperienza: il protagonismo all'Inclusione” (AMA ES – LOMBARDIA)**, qualificato come “operazione” ai sensi dell'Art. 2 del Reg. (UE) n. 2021/1260, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027 e dal Piano del Ministero della Giustizia, incluse eventuali successive modifiche e integrazioni, allegato al presente Accordo;
2. Il Partner, individuato nel Comune di Milano, concorre in modo attivo, strutturato e continuativo alla realizzazione delle attività previste dal Progetto regionale ‘Valorizzazione dell'esperienza: il protagonismo all'Inclusione’ (AMA ES – LOMBARDIA), nell'ambito di una cooperazione istituzionale finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune, riconducibile tanto alla programmazione regionale in materia di inclusione sociale e giustizia di comunità quanto alle funzioni istituzionali proprie del Comune di Milano in materia di politiche sociali, lavori di pubblica utilità, valorizzazione dei beni comuni e coesione territoriale;
3. Le attività oggetto del presente Accordo, che saranno puntualmente definite nel progetto esecutivo da presentarsi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, sono articolate come di seguito:
  - a. **Supporto alla realizzazione e gestione dell’HUB territoriale a valenza regionale:**
    - collaborazione con Regione Lombardia per l'individuazione e la messa a disposizione di uno spazio idoneo, di proprietà o nella disponibilità comunale, da destinare a HUB territoriale;
    - supporto tecnico-amministrativo alle attività di adeguamento funzionale degli spazi, in coerenza con le finalità progettuali, garantendo l'accessibilità, la multifunzionalità e l'idoneità allo svolgimento delle attività previste;
    - coordinamento operativo delle funzioni dell'HUB quale punto di riferimento per i lavori di pubblica utilità, le attività di giustizia di comunità, l'orientamento, l'animazione sociale e culturale.
  - b. **Supporto all’attivazione e coordinamento dei lavori di pubblica utilità e di utilità sociale:**
    - individuazione, in raccordo con i servizi comunali e con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, di ambiti, servizi e attività comunali idonei all'attivazione di lavori di pubblica utilità e di utilità sociale;
    - supporto all'inserimento operativo delle persone in esecuzione penale esterna e in uscita dagli Istituti penitenziari nei percorsi di pubblica utilità, assicurando adeguate condizioni organizzative, logistiche e di

affiancamento;

- raccordo con enti, servizi e soggetti del territorio disponibili ad accogliere i destinatari delle misure, nell'ambito di un sistema coordinato e unitario.

**c. Integrazione con i servizi comunali e con la rete territoriale:**

- integrazione delle attività progettuali con i servizi sociali, educativi, culturali, ambientali e del lavoro del Comune, favorendo la presa in carico integrata e la continuità dei percorsi;
- raccordo con il sistema del Terzo settore e con gli altri attori territoriali, al fine di valorizzarne il contributo nell'ambito di una regia pubblica unitaria;
- promozione del coordinamento intersettoriale interno all'Ente, funzionale alla piena attuazione delle azioni previste dal progetto.

**d. Supporto alla realizzazione di attività di animazione sociale, culturale e di giustizia di comunità:**

- promozione e realizzazione di iniziative di animazione sociale e culturale, anche presso l'HUB territoriale, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, della giustizia di comunità e dell'inclusione sociale;
- coinvolgimento dei destinatari del progetto in attività di valorizzazione dei beni comuni, del patrimonio ambientale, artistico e culturale, nonché in iniziative di interesse collettivo;
- supporto alla realizzazione di eventi, laboratori e percorsi di restituzione sociale rivolti alla cittadinanza, in collaborazione con i soggetti istituzionali e territoriali competenti.

**e. Supporto organizzativo e collaborazione istituzionale:**

- partecipazione ai momenti di coordinamento e monitoraggio previsti dal progetto, assicurando il raccordo costante con Regione Lombardia e con i Servizi della Giustizia;
- messa a disposizione di competenze tecniche e organizzative utili alla corretta attuazione delle attività progettuali;
- collaborazione alla raccolta di informazioni e dati utili al monitoraggio delle azioni, nel rispetto delle competenze e dei ruoli istituzionali.

4. I destinatari degli interventi oggetto del presente Accordo sono individuati nelle persone adulte in uscita dai luoghi di detenzione, in esecuzione penale esterna o sottoposti a sanzioni di comunità, in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna per la Lombardia. Dovrà essere verificata l'eventuale presenza, in capo al destinatario, di altri interventi in corso di attuazione della stessa tipologia già oggetto di finanziamento pubblico a qualsiasi titolo. I soggetti destinatari degli interventi a valere sul presente Accordo che avessero in corso interventi analoghi già finanziati da Regione Lombardia con risorse europee, nazionali o regionali o a qualunque titolo da altri Enti pubblici, non potranno essere contemporaneamente destinatari di analoghe tipologie di intervento;
5. Il partner s'impegna, altresì, a collaborare alla realizzazione con il Capofila delle attività previste dal Progetto e non espressamente citate all'interno del presente Accordo;
6. Le Parti dichiarano e danno atto che le attività oggetto del presente Accordo rientrano integralmente nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali e non sono svolte dal Comune di Milano sul mercato aperto in misura superiore al 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, sezione 8 del

## Art. 4

### Termini di attuazione del progetto

1. Le attività progettuali potranno essere realizzate e le relative spese sostenute dal Partner nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dal DPR 10 marzo 2025, n. 66 in materia di ammissibilità delle spese;
2. Il partner dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, a Regione Lombardia apposito progetto esecutivo che descriva in modo puntuale e organico le modalità di realizzazione delle attività di cui al presente articolo, assicurando la coerenza con gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi del Progetto regionale AMA ES – LOMBARDIA, nonché con le disposizioni normative e regolamentari applicabili. Il progetto esecutivo dovrà essere così articolato:
  - a. **Articolazione e contenuti delle attività (FSE+)**
    - la descrizione dettagliata delle attività di lavori di pubblica utilità e di utilità sociale, incluse le modalità di attivazione, gestione e coordinamento operativo;
    - le azioni di animazione sociale e culturale e di promozione della giustizia di comunità, con indicazione delle tipologie di iniziative previste e dei destinatari;
    - le modalità di integrazione delle attività progettuali con i servizi comunali competenti e con la rete territoriale dei soggetti pubblici e del Terzo settore;
    - i modelli organizzativi adottati per la presa in carico, l'accompagnamento e il supporto dei destinatari.
  - b. **Interventi infrastrutturali e di adeguamento degli spazi (FESR)**
    - l'individuazione degli spazi destinati a ospitare l'HUB territoriale e la descrizione degli interventi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico previsti;
    - la coerenza degli interventi infrastrutturali con le finalità progettuali, in termini di accessibilità, sicurezza, multifunzionalità e sostenibilità;
    - il cronoprogramma di realizzazione degli interventi edilizi e infrastrutturali, comprensivo delle principali fasi attuative.
  - c. **Assetto organizzativo e governance delle attività**
    - l'organizzazione delle funzioni e delle responsabilità interne al Comune di Milano coinvolte nell'attuazione delle attività;
    - le modalità di coordinamento con Regione Lombardia, con i Servizi della Giustizia e con gli altri soggetti istituzionali interessati;
    - le forme di coinvolgimento e collaborazione con i soggetti del territorio, nel rispetto della regia pubblica dell'intervento.
3. Il progetto esecutivo è sottoposto alla verifica di coerenza e congruità da parte di Regione Lombardia, ai fini dell'avvio delle attività previste dal presente Accordo. Le attività di attuazione del Progetto non potranno essere avviate dal Partner prima della data di perfezionamento del presente Accordo. Il partner dovrà trasmettere a Regione

Lombardia apposta dichiarazione di "Avvio attività" entro 30 giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Accordo;

4. Le attività di attuazione del Progetto dovranno essere portate a compimento e completate entro il 31 dicembre 2028, o nella diversa data concordata tra le Parti e indicata nell'eventuale aggiornamento del Progetto, secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Accordo.

## **Art. 5**

### **Risorse attribuite e ammissibilità delle spese**

1. Per l'attuazione del Progetto sono destinate risorse a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 assegnate al Capofila dalla relativa Autorità di Gestione alla DGCOE quale Organismo Intermedio per l'attuazione del Piano del Ministero della Giustizia, per un importo pari a euro 977.682,35 (Novecentosettantasettemilaseicentottantadue/35) finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) come di seguito dettagliati:
  - a. Linea di attività 3. ANIMAZIONE TERRITORIALE – Sottolinea 3.2 Hub territoriali per lavori di pubblica utilità – euro 100.000,00 - PN FSE+ 2021/2027;
  - b. Linea di attività 3. ANIMAZIONE TERRITORIALE – Sottolinea 3.3 Organizzazione e gestioni di servizi di comunità – euro 180.000,00 - PN FSE+ 2021/2027;
  - c. Linea di attività 4. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DELL'UTENZA – Sottolinea 4.4 Animazione sociale, culturale – euro 240.125,00 - PN FSE+ 2021/2027;
  - d. Linea di attività 4. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DELL'UTENZA – Sottolinea 4.5 Tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale – euro 72.791,00 € - PN FSE+ 2021/2027;
  - e. Linea di attività 5. ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE AREE TRATTAMENTALI – Sottolinea 5.1 Interventi di tipo edilizio e relative spese tecniche e 5.2 Acquisto di beni strumentali – euro 384.766,35 - PN FESR 2021/2027.
2. Le risorse finanziarie assegnate nell'ambito del Progetto non costituiscono corrispettivo per prestazioni rese, bensì contributo alla realizzazione di un'operazione condivisa, nel quadro del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027;
3. Sono ammissibili le spese sostenute a seguito della sottoscrizione del presente Accordo ed entro la data di conclusione dello stesso;
4. Per le risorse di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) sono ammissibili i seguenti costi:
  - a) spese per il personale interno assunto a tempo determinato o indeterminato direttamente dal partner rendicontati a costo reale;
  - b) spese per il personale esterno: Trattasi di personale incaricato dal partner, con contratti di lavoro autonomo, nel rispetto di quanto previsto ai commi 6 e 6 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 165 del 30/12/2001 e ss.mm.ii. e alla Circolare MLPS n. 2 del 02/02/2009 per relativi massimali di costo, rendicontati costo reale;
  - c) spese per l'acquisto di beni strettamente finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al presente Accordo a valere sul FSE+, purché non ammortizzabili e di modico valore, acquistati tramite procedure ad evidenza pubblica e rendicontati a costi reali;

- d) spese per l'acquisto di servizi strettamente necessari alla realizzazione delle attività relative all'Accordo. Tali prestazioni, rendicontate a costi reali, possono essere acquisite secondo le seguenti modalità:
- i. procedure di gara previste dal Codice degli appalti D.Lgs. 36 del 31/03/2023;
  - ii. società in house il cui personale è a supporto del Committente (Soggetto proponente), in accordo con il codice degli appalti D.Lgs. 36 del 31/03/2023;
  - iii. eventuali accordi stipulati dal Soggetto proponente ai sensi dell'art. 15 della Legge 241 del 07/08/1990;
- e) spese per la realizzazione di servizi e interventi strettamente necessari alla realizzazione delle attività relative all'Accordo. Tali spese, rendicontate a costi reali, possono essere sostenute mediante il ricorso a convenzioni/accordi di collaborazione già attivi o da attivarsi con Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del terzo settore".
5. Per le risorse di cui al comma 1 lettera e) sono ammissibili i costi per lavori finalizzati all'accesso ai servizi (rendicontati a costo reale), attraverso la ristrutturazione funzionale degli spazi trattamentali, il potenziamento e adeguamento impiantistico, il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche coerentemente con l'art. 5 del Regolamento (UE) 1058/2021. Sono ammissibili gli interventi esclusivamente rivolti alla riqualificazione delle "aree trattamentali" dove si svolgono le attività previste dal presente Accordo. Si tratta in particolare dei seguenti interventi:
- a) ristrutturazione funzionale degli spazi trattamentali al fine dello svolgimento delle attività formative, di sostegno e socializzazione, orientamento ed i correlati servizi, ecc.;
  - b) spese tecniche entro il limite del 10% dell'importo delle opere;
  - c) interventi di potenziamento, adeguamento e messa a norma delle strutture e impianti suindicati;
  - d) miglioramento dell'infrastruttura tecnologica di tali spazi;
  - e) l'acquisto di arredi e beni strumentali necessari alle attività previste, cioè beni materiali (arredi, macchinari, attrezzature e dotazione tecnologica anche strumentale alla formazione a distanza) e immateriali (spese per creazione e/o sviluppo di contenuti digitali, come piattaforme per la connessione web, servizi informatici, applicazioni, ecc.) strettamente funzionali al progetto;
  - f) altri interventi ammissibili a valere sul FESR (ai sensi art. 5 Reg. 1058/2021) volti a adeguare le aree trattamentali funzionali ad accogliere le attività previste a valere sul FSE+.
6. Eventuali costi indiretti, utili al perseguimento indiretto delle finalità del presente Accordo ed alla realizzazione delle attività di cui all'art. 3 e declinate nel progetto esecutivo approvato, verranno quantificati ed assegnati da Regione Lombardia in qualità di Capofila del progetto regionale. Le modalità di quantificazione e successiva assegnazione saranno condivise da Regione Lombardia, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Ministero della Giustizia, del progetto regionale approvato nonché delle tipologie d'intervento e relative voci di costo che compongono il piano dei conti. In ogni caso i costi indiretti saranno riconosciuti mediante l'applicazione di un tasso forfettario massimo pari al 7% del totale dei costi

diretti ammissibili e regolarmente approvati, con esclusione dei costi indiretti stessi, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale di riferimento in materia di opzioni semplificate di costo per il FSE+ e dalle disposizioni attuative del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027;

7. L'Ente partner deve sempre garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento della spesa, inteso quale divieto che il medesimo costo di un intervento possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;
8. Non è ammissibile alcuna forma di aiuto di stato.

## **Art. 6**

### **Obblighi del Partner**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il partner si obbliga a:
  - a. dare piena attuazione al presente Accordo ed al progetto esecutivo ed eventuali aggiornamenti concordati tra le Parti, rispettando la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;
  - b. rispettare, per quanto pertinenti, le disposizioni contenute nel "Manuale per i Beneficiari" della AdG citato in Premessa e in eventuali Linee guida per i Beneficiari che possano essere trasmesse dal Capofila;
  - c. adottare procedure di attuazione dell'Accordo e del progetto esecutivo ispirate a criteri di trasparenza, nel rispetto di quanto disciplinato dalla Legge 241 del 1990 e ss.mm.ii., ove non diversamente disciplinato dal D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.;
  - d. garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii ("Codice dei contratti pubblici"), delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii, ("Codice del terzo settore") e relative linee guida (DM n. 72 del 31/03/2021) e della Legge 241/1990 per quanto pertinente il Progetto;
  - e. garantire il rispetto dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, "Principi orizzontali", nonché delle pertinenti politiche nazionali, affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi;
  - f. rispettare le politiche UE e nazionali in materia di non discriminazione nonché di tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile, oltre alla normativa UE e nazionale pertinente l'operazione;
  - g. adottare tutte le misure previste dalla vigente disciplina in materia di prevenzione e repressione delle frodi, dei conflitti di interesse e della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione;
  - h. apporre il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Locale di Progetto su tutti i documenti pertinenti ciascuna quota relativi all'attuazione del Progetto, per tutta la durata del Progetto stesso:
    - i. CUP FSE+ 2021-2027: E81J25001010007
    - ii. CUP FESR 2021-2027: E44D25003940007

- iii. PRG-AMAES-1384-REGIONE LOMBARDIA - AMA ES-AMA ES - LOMBARDIA FSE+
  - iv. PRG-AMAES-1385-REGIONE LOMBARDIA - AMA ES-AMA ES - LOMBARDIA FESR
- i. richiamare, su tutti i documenti riferiti al Progetto, il finanziamento entro il Programma Nazionale Inclusion sociale e lotta alla povertà 2021-2027 (PN Inclusion) ed entro il Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia "Una giustizia più inclusiva – Inclusion socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali" - Azione 4. Attuazione modelli di intervento per l'inclusion attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES), gli Obiettivi specifici del PN Inclusion pertinenti indicati nel Progetto, il titolo del Progetto, il Codice Locale di Progetto (CLP), il Codice Unico di Progetto (CUP) e, ove applicabile, del Codice Identificativo Gare (CIG), il logo di Regione Lombardia ed il logo del Comune di Milano;
  - j. garantire il mantenimento di un sistema di contabilità separata e/o l'utilizzo di uno specifico codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione;
  - k. garantire il rispetto dei pertinenti obblighi di cui al presente Accordo anche da parte del partenariato individuato secondo le procedure previste nel Progetto per le attività di competenza di ciascun partner, ferma restando la propria responsabilità nei confronti di Regione Lombardia qualora tali attività non fossero conformi a quanto stabilito dal presente Accordo;
  - l. fornire, in modo corretto e completo, i dati di monitoraggio sull'operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit delle operazioni, compresi i dati relativi ai singoli destinatari dell'operazione stessa;
  - m. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060, dettagliati nel Manuale per i Beneficiari della AdG, nel rispetto dell'Art. 8 dell'Allegato I all'Avviso – Procedure di attuazione;
  - n. trasmettere al Capofila i dati e le informazioni per l'aggiornamento del sito web del PN Inclusion, di cui all'art. 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, e delle pagine del sito web del Ministero della Giustizia relative al Piano, nonché pubblicare anche sui propri sito web e canali social media una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, dal PN Inclusion e dal Piano del Ministero della Giustizia in coerenza con quanto definito nell'ambito del Piano di comunicazione del PN Inclusion e da eventuali indicazioni da parte del Capofila;
  - o. garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice Privacy), Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati);
  - p. conservare, in un fascicolo di progetto dedicato, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, comunicando al Capofila il luogo di relativa archiviazione, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui sarà effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'OI, e

comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dalla normativa nazionale, nel rispetto dell'Art. 7 dell'Allegato I all'Avviso – Procedure di attuazione;

- q. informare tempestivamente il Capofila in merito ad eventuali modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sull'attuazione del Progetto e garantire comunque la capacità di continuare ad adempiere agli obblighi di cui al presente Accordo;
- r. attuare proprie procedure di autocontrollo interno in conformità con le indicazioni contenute nel Manuale per i Beneficiari della AdG in vigore e assicurare la legittimità e regolarità delle procedure e delle spese per l'attuazione del Progetto, adottando altresì tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi;
- s. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo immediatamente informato il Capofila, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare l'operazione;
- t. presentare le Domande di Rimborso nel rispetto delle scadenze che saranno indicate dal Capofila e tramite PEC o mediante la piattaforma Bandi e Servizi, così come specificatamente indicato nei successivi articoli del presente Accordo, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all'operazione;
- u. attuare indicazioni che possano essere trasmesse dal Capofila, assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del Progetto, i necessari raccordi con il Capofila, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dal Capofila stesso, fornire ogni informazione e documento che possa essere richiesto e partecipare a riunioni su richiesta del Capofila;
- v. fornire documenti e informazioni, ove richiesto, per il Comitato di Sorveglianza del PN Inclusione o altre riunioni convocate dall'AdG;
- w. fornire al Valutatore indipendente del PN Inclusione ex art. 44, Reg. (UE) 2021/1060 tutti i documenti e informazioni ad esso necessari per la realizzazione delle proprie funzioni;
- x. consentire l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'operazione cofinanziata, alle strutture competenti (Organismo Intermedio, Autorità di Gestione, Organismo competente per la Funzione Contabile, Autorità di Audit), al Ministero dell'Economia e delle finanze (IGRUE), ai Servizi della Commissione Europea, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli/audit//indagini sull'utilizzo dei fondi UE, quali la Corte dei Conti italiana ed UE, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO); attuare le indicazioni dei suddetti Amministrazioni ed Organismi, informando tempestivamente il Capofila;
- y. rispettare il principio di stabilità delle operazioni (art. 65 RDC), in virtù del quale il bene e/o lo spazio oggetto di intervento (ivi comprese le installazioni finanziate a valere sul progetto) devono mantenere la destinazione d'uso indicata nel progetto per un periodo non inferiore a cinque anni dal pagamento finale.

## Art. 7

### **Informazioni su bandi di gara, contratti e Avvisi**

1. Le informazioni relative a bandi di gara, contratti o Avvisi per l'attuazione del Progetto, pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" e/o nella pertinente del sito istituzionale del Partner, fermi restando gli obblighi di Legge ed in particolare quelli previsti dal D.L. 33/2013, devono contenere:
  - a. il riferimento al finanziamento entro il Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027;
  - b. il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo (FSE+) e/o del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
  - c. il riferimento al fatto che il progetto attua il Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia, "Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali";
  - d. il riferimento al fatto che il bando di gara, contratto o Avviso attua il Progetto del Capofila Regione Lombardia e relativo titolo;
  - e. il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo alla quota pertinente del Progetto, a seconda che il bando di gara, contratto o Avviso sia finanziato a valere sul FSE+ o sul FESR;
  - f. il Codice Locale di Progetto relativo alla quota pertinente del Progetto, a seconda che il bando di gara, contratto o Avviso sia finanziato a valere sul FSE+ o sul FESR;
  - g. il Codice Identificativo di Gara (CIG), se previsto.
2. Al fine di consentire l'alimentazione del portale web unico, istituito ai sensi dell'articolo 46 lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nonché del sito web dell'AdG e delle pagine del Ministero della Giustizia dedicate al Piano, il Partner è tenuto a comunicare al Capofila l'elenco aggiornato delle URL delle relative sezioni su bandi di gara, contratti e Avvisi per l'attuazione del Progetto.

## **Art. 8**

### **Obblighi in capo al Capofila**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Capofila si obbliga a:
  - a. Esercitare le proprie funzioni di coordinamento e indirizzo nel rispetto dei principi di leale collaborazione istituzionale, proporzionalità e buona fede, assicurando il coinvolgimento del Partner nei processi decisionali rilevanti per l'attuazione del Progetto;
  - b. garantire che il Partner riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e per l'attuazione dell'operazione, in particolare, eventuali ulteriori istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, oltre a quanto previsto nel presente Accordo;
  - c. rendere disponibili al Partner il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PN Inclusione, il Manuale per i Beneficiari della AdG e il Documento sui criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023, e l'ulteriore manualistica rilevante, nelle loro versioni aggiornate,

non appena disponibili e trasmesse dall'OI al Capofila;

- d. informare il Partner in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PN Inclusione e del Piano del Ministero della Giustizia che possano avere ripercussioni sull'operazione di competenza del partner stesso;
- e. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico del Capofila dalla normativa UE in vigore e dalla Convenzione con l'OI;
- f. convocare, co-presiedere e assicurare il funzionamento della Cabina di Regia interistituzionale, garantendo il presidio unitario delle attività, la formulazione di indirizzi, la risoluzione di criticità operative e mettere a disposizione la documentazione e il supporto tecnico-organizzativo necessari alle riunioni;
- g. coordinare il gruppo tecnico-operativo regionale previsto nel Formulario — con profilo, numero e competenze idonee a svolgere attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e supporto tecnico-amministrativo — e assicurare la reperibilità del referente tecnico amministrativo;
- h. predisporre e condividere con il Partner il cronoprogramma operativo e finanziario di attuazione del Progetto, coordinando le eventuali revisioni, e vigilare sul rispetto delle scadenze contrattuali e di rendicontazione previste dall'Autorità di Gestione e dall'OI;
- i. realizzare il progetto "VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA: IL PROTAGONISMO ALL'INCLUSIONE" (AMA ES – LOMBARDIA) per quanto non espressamente attribuito al partner.

#### **Art. 8bis**

#### **Tavolo di Coordinamento**

1. È istituito un Tavolo di Coordinamento Attuativo Regione–Comune, composto da rappresentanti designati da ciascuna Parte, con funzioni di confronto, indirizzo operativo e accompagnamento dell'attuazione del Progetto.
2. Il Tavolo opera in raccordo con la Cabina di Regia di cui all'Art. 8 e costituisce sede privilegiata per:
  - a. la condivisione dello stato di avanzamento delle attività;
  - b. la valutazione congiunta di eventuali criticità attuative;
  - c. la definizione concordata di proposte di adeguamento operativo del progetto esecutivo.
3. Le determinazioni assunte dal Capofila tengono conto degli esiti del Tavolo di Coordinamento, nel rispetto delle responsabilità di ciascuna Parte.

#### **Art. 9**

#### **Variazioni del progetto esecutivo**

1. Eventuali variazioni del Progetto esecutivo devono essere in ogni caso concordate con il Capofila.

2. Il Capofila si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto esecutivo non autorizzate dallo stesso.
3. Il Capofila può proporre modifiche al Progetto esecutivo ritenute necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi del Piano, previa consultazione del Partner nell'ambito del Tavolo di Coordinamento di cui all'Art. 8-bis e previo accordo tra le Parti.
4. Eventuali modifiche al Progetto esecutivo non comportano di per sé la necessità di revisione del presente Accordo.

## **Art. 10**

### **Modalità di erogazione dei finanziamenti, procedure di gestione e rendicontazione**

1. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione del presente accordo tra Regione Lombardia ed il Comune di Milano. Il contributo include l'erogazione di una anticipazione, di un acconto e di saldo finale, le cui erogazioni avverranno nelle seguenti modalità:
  - a. **ANTICIPAZIONE:** è facoltà del Comune di Milano procedere con la richiesta di liquidazione della quota di anticipazione in sede di presentazione del progetto esecutivo nel rispetto, comunque, dei termini di cui all'art. 4 comma 2 e non oltre il 31/12/2026. La quota è erogata in misura pari al 40% del contributo complessivo di cui all'art. 5 del presente Accordo ed entro 30 giorni dalla conclusione della verifica di coerenza e congruità del progetto esecutivo.
  - b. **ACCONTO:** è facoltà del Comune di Milano procedere con la richiesta di liquidazione della quota di acconto in fase di seconda rendicontazione intermedia e comunque entro il 31/12/2027, come disciplinato dal comma 2 del presente articolo. La quota è erogata in misura pari al 40% del contributo complessivo di cui all'art. 5 del presente Accordo successivamente alla conclusione del procedimento di verifica della seconda rendicontazione intermedia ed a condizione che il totale delle spese sostenute dal Comune di Milano e successivamente ammesse da Regione Lombardia sia pari almeno al 40% del contributo complessivo.
  - c. **SALDO:** il saldo finale, pari alla quota residua del contributo complessivo, è erogato a seguito della rendicontazione finale delle spese, da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2028, previa verifica e validazione da parte di Regione Lombardia.
2. La rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di Milano secondo le seguenti scadenze:
  - a. **PRIMA RENDICONTAZIONE INTERMEDIA** da trasmettere entro il 31 dicembre 2026;
  - b. **SECONDA RENDICONTAZIONE INTERMEDIA** da trasmettere entro il 31 dicembre 2027;
  - c. **RENDICONTAZIONE FINALE** da trasmettere entro 60 giorni dalla chiusura delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
3. In sede di rendicontazione intermedia e finale, il Comune di Milano presenta – mediante il sistema informativo Bandi e Servizi o a mezzo PEC - la seguente documentazione:

- a. elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento;
  - b. cronoprogramma di spesa e delle attività aggiornato;
  - c. relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti con allegata la Scheda di monitoraggio fornita dal Capofila
4. Regione Lombardia si riserva, in relazione alle disposizioni del Ministero della Giustizia quale Organismo intermedio del progetto AMA ES, di rideterminare la frequenza, la periodicità ed i termini delle rendicontazioni intermedie e finale.
  5. I crediti derivanti dal presente Accordo non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.

### **Art. 10bis**

#### **Monitoraggio dei risultati**

1. Ai fini del monitoraggio dell'indicatore di output del PN FSE+ 2021-2027 "Numero di ore lavorate dagli operatori sociali per interventi finalizzati all'attivazione delle persone a rischio di esclusione", il Comune di Milano è tenuto a trasmettere le informazioni relative al numero di ore effettivamente impiegate nella realizzazione del progetto da parte degli operatori sociali.
2. Ai fini del monitoraggio dell'indicatore di output del PN FESR 2021-2027 "Numero di progetti di riqualificazione delle aree trattamentali realizzati per favorire i percorsi di recupero, rieducazione, inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale", il Comune di Milano è tenuto a trasmettere le informazioni.
3. Nell'ambito della valutazione degli esiti e dell'impatto che gli interventi produrranno sul territorio regionale, il Comune di Milano si impegna a dare disponibilità a fornire le informazioni richieste e/o a partecipare a iniziative di valutazione realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati per raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo e scientifico.

### **Art. 11**

#### **Irregolarità, revoca e recuperi**

1. Oltre alle verifiche amministrative sulle richieste di liquidazione, è facoltà di Regione effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco, nelle sedi in cui si svolgono le attività al fine di verificare che gli interventi finanziati siano realizzati coerentemente con il presente Accordo.
2. Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Partner sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio di dieci giorni solari dalla data di ricezione da parte del Partner della richiesta di chiarimenti del Capofila.
3. Laddove il Partner non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà del Capofila procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo e/o adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento.
4. La revoca del contributo è quantificata percentualmente in termini proporzionali e congrui alla gravità della violazione di cui il Capofila ritenga responsabile il Partner. Il Partner ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di Progetto realizzata (purché correttamente ed utilmente svolta).

5. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del Progetto si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Capofila sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del Progetto, non ultima la revoca del contributo riconosciuto ed erogato, fatti salvi i costi per la quota parte di Progetto già realizzata (purché correttamente ed utilmente svolta).
6. La revoca è disposta dal Capofila con Decreto, cui consegue il recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente, anche tramite compensazione con somme ancora dovute al Partner. Qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Capofila potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.
7. Il Partner, a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso anche alle modalità di compensazione sopra descritte.

## **Art. 12**

### ***Rettifiche finanziarie e disimpegno delle risorse***

1. Eventuali rettifiche finanziarie che derivino da rilievi emersi in sede di audit da parte dell'OI, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea o dei pertinenti Organismi di controllo nazionali ed UE per irregolarità imputabili anche al Partner comportano la proporzionale riduzione delle risorse relative al Progetto.
2. L'eventuale disimpegno delle risorse del PN Inclusione secondo quanto previsto dall'articolo 105 all'art. 107 del Reg. 2021/1060 comporta la riduzione delle risorse relative al Progetto proporzionale al livello di mancato raggiungimento del *target* di spesa previsto nel cronoprogramma incluso nella Scheda Finanziaria del Progetto stesso.

## **Art. 13**

### ***Risoluzione per inadempimento***

1. Le parti potranno avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora le stesse non rispettino gli obblighi imposti a loro carico e, comunque, pregiudichino l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa UE e dalla Convenzione tra il Capofila e l'OI.

## **Art. 14**

### ***Diritto di recesso***

1. Il Capofila potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti del Partner qualora, a proprio giudizio, nel corso di attuazione del Progetto, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano

impossibile la conduzione a termine. Sono fatti comunque salvi i costi e gli impegni assunti dal Partner per la quota parte di Progetto già realizzata (purché correttamente ed utilmente svolta).

2. Il recesso è preceduto, ove possibile, da un confronto in sede di Tavolo di Coordinamento, finalizzato a valutare soluzioni alternative idonee a garantire la continuità e l'efficacia dell'intervento.

## **Art. 15**

### **Privacy e protezione dei dati personali**

1. Tutte le informazioni e documenti oggetto di scambio per l'attuazione del presente accordo che conterranno dati personali verranno trattati nel rispetto di quanto sancito dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice Privacy), dalle Linee Guida dell'*European Data Protection Board* (EDPB), nonché da pareri/istruzioni delle Autorità competenti in materia.
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza ai sensi dell'art. 5 GDPR, assicurando l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati personali, ossia saranno trattati esclusivamente i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente Accordo e tali dati saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazione stabilite dalla Legge e dalla disciplina UE pertinente.
3. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza di dati, documenti e informazioni relativi al Progetto e alla sua attuazione, tecniche e organizzative, adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR e si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
4. Le parti garantiscono sin d'ora che tutti i soggetti che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.
5. Il Comune di Milano è identificato quale titolare autonomo del trattamento dei dati personali;
6. Regione Lombardia s'impegna a fornire al partner Comune di Milano apposito informativa privacy che disciplina il trattamento dei dati personali per quanto di competenza.

## **Art. 16**

### **Risoluzione di controversie**

1. Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Art. 17**  
**Disposizioni Finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme UE e nazionali di riferimento.

**Art. 18**  
**Efficacia**

1. Il presente Accordo è efficace per le Parti successivamente alla sottoscrizione.
2. Salve le ipotesi di cui agli Artt. da 11 a 14, il presente Accordo è efficace fino alla chiusura del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

La Regione Lombardia  
Direzione Generale Famiglia, solidarietà  
sociale, disabilità e pari opportunità  
[...]

Il Comune di Milano  
Direzione Welfare e Salute - Area Diritti e  
Inclusione  
[...]

Per presa visione e condivisione  
L'Ufficio interdistrettuale per l'Esecuzione penale Esterna per la Lombardia  
[...]

*\* Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*